



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

Amministratori

Atto monocratico n. 32 del 27/03/2019

OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO SENTENZA TRIB. TARANTO N. 1404/2018 PROPOSTO DALLA SOCIETÀ MA. S.R.L. AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALE DI FIDUCIA PER LA DIFESA DI QUESTO ENTE.

IL SINDACO
Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che:

- a) in data 18/12/2018, è stato notificato atto di citazione in appello da parte dell'impresa Martellone s.r.l. rappresentata dagli avvocati Cecinato e Resa, con il quale veniva impugnata dinnanzi al Corte d'Appello di Lecce Sez. di Taranto, la Sentenza emessa dal Tribunale di Taranto II Sez. Civile n. 1404/2018 che disponeva la revocazione del D.I. emesso in favore dell'appellante e compensate le spese del giudizio.
- b) nel richiamato atto di appello veniva richiesto di 1) dichiarare la nullità della Sentenza n. 1404/2018 resa dal Tribunale di Taranto, in epigrafe impugnata e, per l'effetto, condannare il Comune di Castellaneta al pagamento di € 85.281,93, così come riportati nel Decreto ingiuntivo n. 2145 del 23/12/2014; 2) in subordine di accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata n. 1404/2018, condannare il Comune di Castellaneta al pagamento di € 85.281,93, così come riportati nel Decreto Ingiuntivo n. 2145 del 23/12/2014; 3) in ulteriore subordine, limitare il quantum risarcitorio dovuto alla Ma. s.r.l. in favore del Comune di Castellaneta nella misura di € 1.101,87 o in quella maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia, e per l'effetto condannare il Comune di Castellaneta al pagamento in favore della Ma. srl della differenza tra la predetta somma e quella derivante dal IV SAL; 4) condannare il comune al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.

RAVVISATA la necessità di proporre di costituirsi nel giudizio di appello e di spiegare il relativo appello incidentale per la difesa di questo Ente.

RITENUTO, pertanto, di dover nominare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del comune di Castellaneta e che tale incarico può essere conferito all'Avv. Antonello Pancallo del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta alla Via Stazione n. 10;

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *“Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere”* è stato ultimamente confermato dal Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTA, da ultimo, la sentenza n. 1954/2014 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) che ribadisce: *“...la posizione della Sezione sul tema è stata ricordata con chiarezza, di recente, dalla decisione 7 febbraio 2012 n. 650, con la quale è stato rilevato che “la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell'ente, senza bisogno o di autorizzazione della giunta o del dirigente competente ratione materiae (C.S. sez. V, 18 marzo 2010, n. 1588; 7 settembre 2007, n. 4721, 16 febbraio 2009, n. 848; sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; 9 giugno 2006, n. 3452; Cass. . civ. . sez. 1, 17 maggio 2007, n. 151) ferma restando tuttavia la possibilità dello statuto (competente e a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio) di prevedere l'autorizzazione e della giunta (ovvero di richiedere una preventiva determinazione e del dirigente ovvero ancora di postulare l'uno e l'altro intervento) (Cass. SS.UU., 16 giugno 2005 n. 12868)”*. Poco dopo, questa stessa Sezione con la decisione 11 maggio 2012 n. 2730 ha specificamente disatteso la tesi che vedrebbe attribuito al dirigente *ratione materiae* il compito di scegliere il legale e, comunque, di autorizzare il conferimento del relativo patrocinio, osservando nell'occasione quanto segue: *“La Sezione non ravvisa ragione di discostarsi dall'orientamento interpretativo secondo o cui compete al Sindaco o al Presidente della Provincia, ai sensi del D. lgs. n. 267/2000 quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura alle liti del difensore senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione (Cons. . St., Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. 1.”*

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -*Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) “agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune.....”*;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

D E C R E T A

- ◆ di costituirsi e di spiegare appello incidentale nel giudizio d'appello spiegato dinanzi alla Corte d'Appello di Lecce Sez. di Taranto, dalla Società Ma. srl di cui all'atto di appello notificato a questo Ente in data 18/12/2018, con il quale veniva impugnata la Sentenza emessa dal Tribunale di Taranto n. 1404/2018 che disponeva la revocazione del D.I. n. 2145/2014 emesso in favore dell'appellante e compensate le spese del giudizio;
- ◆ di incaricare, allo scopo, un legale di fiducia di questa Amministrazione che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta, conferendo l'incarico all'Avv. Antonello Pancallo del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta alla Via Stazione n. 10;
- ◆ stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;

- ◆ stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombenti provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

Lì, 27/03/2019

IL SINDACO

GUGLIOTTI GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)